Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 21 febbraio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento all'on. avv. Attilio Piccioni delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e ad interim per l'Africa Italiana, nell'assenza dell'on. dott. Alcide De Gasperi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 19 febbraio 1952, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. Attilio Piccioni, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato incaricato di esercitare, nell'assenza dell'on. dott. Alcide De Gasperi, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e ad interim per l'Africa Italiana.

(856)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1951, n. 1717.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio, concluso a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai marchi di fabbrica o di commercio, concluso a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 21 dicembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accord relatif aux marques de fabrique

Les soussignés, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:

Dans le cadre du dépôt et de l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans les deux Pays:

a) toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée et enregistrée dans l'un des deux Pays sera protégée telle quelle sur le territoire de l'autre Pays;

b) l'administration chargée de l'enregistrement des marques dans l'un des deux Pays transmettra à l'Administration de l'autre Pays les publications officielles contenant la reproduction des marques enregistrées et les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l'inscription de la marque.

Les publications officielles ci-dessus visées de chacun des deux Pays auront valeur légale dans l'autre.

Le présent Accord sera ratifié; il entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Rome.

Fait à Paris en deux exemplaires, le 21 décembre 1950.

Le Président de la Délégation française
LUCIEN HUBERT

Le Président de la Délégation italienne
ANTONIO PENNETTA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951, n. 1718.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 1718. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare, con il beneficio di inventario, l'eredità disposta in suo favore dalla defunta prof.ssa Colombo Antonia, detta Antonietta, fu Gerolamo, con testamento olografo in data 20 dicembre 1945.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1719.

Autorizzazione all'Università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 1719. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 476.805 in contanti, da convertirsi in buoni del Tesoro novennali a premio della emissione dell'anno 1951 disposta in suo favore dai signori Grazietta Falchi Cocco, prof. Giorgio Falchi, avv. Giulio Falchi, e avv. on. Battista Falchi con atto pubblico amministrativo in data 24 aprile 1951, per la istituzione di un premio di studio da denominarsi « Premio Francesco Falchi » e da conferirsi annualmente al laureato in medicina e chirurgia che risulti essere il più distinto del corso rispettivo e presenti la migliore dissertazione per l'esame finale di laurea.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1720.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 1720. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 500.000, in titoli dello Stato rendita 5 %, disposta in suo favore dal dott. Pietro Venino, con atto pubblico amministrativo in data 1° giugno 1951, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Premio prof. Vittorio Alpe » e da conferirsi ogni cinque anni all'autore del miglior lavoro sperimentale in agronomia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1721.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare un legato.

N. 1721. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna, viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta signora Adalgisa Fusaroli fu Stanislao vedova Camona con pubblici testamenti.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1722.

Modificazioni al testo degli articoli 5, 6 e 13 dello statuto della Società letteraria di Verona.

N. 1722. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono apportate modificazioni al testo degli articoli 5, 6 e 13 dello statuto della Società letteraria di Verona, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 185.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1952.

Importazione temporanea della seta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 12 dicembre 1951;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 15 dicembre 1951, la importazione temporanea di seta tratta greggia, bianca o gialla, e di seta toussah per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, ecc.

Nei casi di lavorazioni per conto proprio il Ministro per il commercio con l'estero limiterà le proposte di autorizzazione al compimento di operazioni d'importazione temporanea ad un contingente di chili seimila mensili.

Art. 2.

E' consentita, per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 18 dicembre 1951, la importazione temporanea di seta tratta greggia, bianca o gialla, e di seta toussah, per essere addoppiate e torte (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.) e/o per essere confezionate in bobine e simili.

Art. 3.

Per entrambe le concessioni, di cui ai precedenti articoli, la quantità minima da ammettere alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione sono rispettivamente stabiliti in chili cento e sei mesi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1952
Registro Finanze n. 4, foglio n. 341. — LESEN

(835)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1952.

Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta dell'8 agosto 1951;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Fosforiti	Per la produzione di supersfosfati	kg. 1000	6 mesi
2. Malto	Per la fabbricazione della birra (concessione decorrente dal 18 giugno 1951).	kg. 100	1 anno
3. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/10 di diametro circa	Per la produzione di pneumatici (concessione decorrente dall'8 luglio 1951).	kg. 500	1 anno
4. Tessuti a maglia «Simplex»	Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 25 agosto 1951).	kg. 100	1 anno

Art. 2.

E' estesa per la durata di sei mesi, decorrente dal 25 agosto 1951, alla fabbricazione di manufatti di juta mista ad altre fibre tessili l'agevolazione della importazione temporanea di juta greggia per la fabbricazione di tessuti, anche in oggetti cuciti (sacchi, sacconi, copertoni, ecc.), prevista dal regio decreto-legge 20 ottobre 1931, n. 1404, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 85.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1952
Registro Finanze n. 4, foglio n. [illegible]

(836)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali di circonvallazione, siti nell'ambito del comune di Macerata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 febbraio 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata i viali di circonvallazione siti nell'ambito del comune di Macerata;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Macerata senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che i viali suddetti costituiscono dei punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode un caratteristico panorama circolare che comprende il monte San Vicino, monte Conero, il mare dalla zona di Porto Recanati a Porto Civitanova, Gran Sasso, Sibilla, San Vicino;

Decreta:

I viali di circonvallazione siti nel territorio del comune di Macerata indicati nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Macerata, per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Macerata provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale della seduta del 16 *febbraio* 1950.

(*Omissis*).

c) *viali di circonvallazione*: *viale Leopardi, viale Trieste, viale Puccinotti, piazza Garibaldi.*

La Commissione, considerato che i suddetti viali di circonvallazione hanno una notevolissima importanza in quanto si gode un panorama circolare che comprende il monte San Vicino, monte Conero, il mare dalla zona di Porto Recanati a Porto Civitanova, i colli del Fermano fino alle gole di

Arquata, La Maiella, Gran Sasso, Sibilla, San Vicino, decide di tutelare tale vista di notevole bellezza, imponendo il vincolo sui terreni dei viali suddetti, delimitati come segue:

viale Leopardi; confine tra le particelle 54, 51 e 75 del foglio 46; linea congiungente l'incrocio tra i confini delle particelle 75, 49 e 54 del foglio 46 e l'incrocio dei confini tra le particelle 106 e 98, 106 e 107 del foglio 56; il confine 106, 107; strada dei Cappuccini Vecchi; strada di Fonte Maggiore; traversa di Fonte Maggiore; viale Trieste; viale Puccinotti; piazza Garibaldi; confine fra le particelle 71 e 85 del foglio 68; confine fra le particelle 85 e 82, 84, 94; via Morbiducci sino alla via IV Novembre; via IV Novembre fino al bivio con via Campo della Fiera; via Campo Fiera fino all'incrocio della linea di confine tra le particelle 215 e 8; linea congiungente il suddetto incrocio di confine con l'incrocio di confine delle particelle 21, 22, 23; confine tra particella 23 con le particelle 21 e 20 sino alla via Mameli; prospetto sud del Convitto nazionale; confini sud delle particelle 52, 53 sino all'incrocio con il confine delle particelle 53 e 200; confine tra la particella 200 e le particelle 53, 28-*a*; confine tra particella 69 e le particelle 205-*c*, 290, 205-*a*, 205-*b*; confine fra le particelle 205-*b* e 35 sino al nuovo viale (attualmente senza denominazione) parallelo al viale Trieste; confine tra le particelle 256 e la proprietà Istituto femminile San Giuseppe fino alla trasversale congiungente il nuovo viale di cui sopra con il viale Trieste; tratto dalla stessa trasversale sino al viale Trieste.

(*Omissis*).

(763)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nel « XXXIV Salone internazionale dell'automobile » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente del Comitato organizzatore del « XXXIV Salone internazionale dell'automobile », pervenuta in data 17 novembre 1951;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXIV Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo in Torino dal 23 aprile al 4 maggio 1952, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 13 febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica concernente la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione

Nella tabella dei Comuni allegata al decreto Ministeriale 10 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1952, n. 31, pag. 521, concernente la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori di categorie professionali involontariamente disoccupati in determinati Comuni delle provincie di Alessandria, Aquila, ecc., è stato omesso involontariamente il comune di Brienza della provincia di Potenza.

Detto Comune deve intendersi compreso nell'elenco dei Comuni di detta provincia ai fini della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione disposta col sopra citato decreto Ministeriale 10 gennaio 1952.

(866)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 44

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,91	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 21 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,125
Id. 3,50 % 1902	64,45
Id. 3 % lordo	66,50
Id. 5 % 1935	94,075
Redimibile 3,50 % 1934	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,975
Id. 5 % 1936	90,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,60
Id. 5 % 1960	96,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,91
1 dollaro canadese	» 623,80

Cambi di compensazione vigenti

Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	22226	Martinotti Giovanni fu Bartolomeo, domiciliato a Casal Monferrato (Alessandria)	1.000 —
Id.	194716	Martinotti Adelaide fu Giuseppe, moglie di Torti Giovan Battista fu Paolo, dom. a Montemagno (Asti), con vincolo cauzionale	3.000 —
Id.	194519	Martinotti Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Montemagno, con vincolo cauzionale	2.000 —
Id.	229664	Come sopra .	1.000 —
Buono Tesoro 5% (1959)	448	Come sopra	5:0 —
P. R. 3,50% (1934)	524861	Martinotti Adelaide fu Giuseppe moglie di Torti Giovan Battista fu Paolo, dom. a Montemagno, con vincilo cauzionale	87,50
Cons. 3,50% (1906)	862673	Come sopra	875 —
Id.	862678	Come sopra	175 —
Id.	862677	Martinotti Adelaide fu Giuseppe moglie di Torti Giovan Battista, Maria, nubile, dom. a Montemagno, Rosa, moglie di Hefti Walter e Bartolomeo, dom. a Genova, fratello e sorelle fu Giuseppe, quali eredi indivisi del proprio padre, con vincolo cauzionale	7 —
P. R. 3,50% (1934)	268711 (proprietà e usufrutto)	Ospedale maggiore di Milano, con usufrutto a Facchi Maria fu Andrea	5.110
Id.	409652 (come sopra)	Come sopra	1.750
Id.	413276 (solo nuda proprietà	Ricovero mendicità A. Mangione di Alcamo (Trapani), con usufrutto a Di Salvatore Gaetano fu Luigi	350 —
Cons. 3,50% (1906)	553763	Traverso Adelaide detta Dina di Giuseppe, moglie di Vellano Pietro, dom. a Genova, vincolata per dote	840 —
Id.	862674	Martinotti Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Montemagno (Asti), con vincolo cauzionale	875 —
Id.	862679	Come sopra .	175 —
P. R. 3,50% (1934)	524862	Come sopra	87,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 8 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(701)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1952, è stato respinto il ricorso straordinario preposto in data 18 gennaio 1951 dall'ufficiale postale telegrafico Basile Giuseppe, avverso il provvedimento di denegata riammissione in servizio e conseguente ricostruzione di carriera.

(800)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferma in carica del commissario liquidatore dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura

Con decreto Ministeriale 21 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1952, l'on. prof. Pietro Germani è, confermato nella carica di commissario liquidatore dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, con l'incarico di ultimare la liquidazione entro il termine del 31 marzo 1952.

(738)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri durante l'anno accademico 1952-53.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso una Università o un Istituto superiore estero da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;

b) Facoltà di economia e commercio;

c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;

d) Facoltà di medicina e chirurgia;

e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;

f) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura:

g) Facoltà di agraria;

h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore straniero, liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1952-53.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 600.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 800.000, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguita la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1946 al 31 ottobre 1951.

Al gruppo *a*) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo *b*) anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *c*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore Divisione IV) non più tardi del 10 maggio 1952. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie:

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I titoli e i documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma con le modalità del presente bando.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1951-52.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di un'altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, o di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse. Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla e non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 11 febbraio 1952

Il Ministro: SEGNI

(771)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nel concorso per esami e per titoli, a nove posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*) riservato al personale civile statale di ruolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 19 febbraio 1952, n. 43, in luogo di:

« MINISTERO DELLA DIFESA-MARINA »

leggasi:

« MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO ».

(857)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso per undici posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 1° dicembre 1950;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 35 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria del concorso a undici posti di ostetrica condotta formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

1. Romanini Angela	punti	59 —	su 150
2. Soncini Maria Zaira	»	58,45	»
3. Zuppiroli Emilia	»	58,05	»
4. Monciotti Imola	»	58 —	»
5. Masi Angelina	»	57,45	»
6. Zamboni Leontina	»	54,50	»
7. Neri Ave	»	54,25	»
8. Tarricone Nicoletta	punti	51 —	su 150
9. Di Nisio Lia	»	50,75	»
10. Cupaiolo Lilia	»	50,30	»
11. Vescovi Giovannini Rosa	»	50,25	»
12. Bighetti Carla Maria	»	50,20	»
13. De Annuntiis Elda	»	50,15	»
14. Pellicciotti Riva Flora	»	50 —	»
15. Fortieri Anna Maria	»	49 —	»
16. Trevisani Ione	»	48,75	»
17. Bianchini Adriana	»	48,50	»
18. Battistini Eleonora	»	48,05	»
19. Belosi Salvatora	»	47,45	»
20. Iacobucci Angela	»	47,20	»
21. Mezzani Amalia	»	47 —	»
22. De Luca Elide	»	46 —	»
23. Casciato Maria Concetta, ex equo	»	45,90	»
23-*bis*. Scopel Francesca, ex equo	»	45,90	»
24. Casale Margherita	»	44,55	»
25. Scopel Giuseppina	»	44,15	»
26. Manferdini Lilea	»	43,20	»
27. Zamboni Bruna	»	42,75	»
28. Colameo Maria	»	42,50	»
29. Consoli Maria, ex equo	»	42 —	»
29-*bis*. Orsina Vittoria, ex equo	»	42 —	»
30. Capulli Lucia	»	41,25	»
31. Trevisani Marcesina	»	40,25	»
32. Di Lello Concetta, ex equo	»	39,75	»
32-*bis*. Masi Filomena, ex equo	»	39,75	»
33. D'Andrea Triestina	»	38,30	»

34. Trevisani Alfonsa.
35. Marchetti Dora, non idonea.
36. Stefani Nella, non idonea.
37. Longhi Armela, assente.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 18 gennaio 1952

Il prefetto: CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto di pari data, col quale viene approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso a undici posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 1° dicembre 1950;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento speciale per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta

Le seguenti ostetriche condotte, partecipanti al concorso sopraindicato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1. Romanini Angela: Atessa;
2. Soncini Maria Zaira: Miglianico;
3. Zuppiroli Emilia: Villamagna;
4. Monciotti Imola: Pollutri;
5. Masi Angelina: Palombaro;
6. Zamboni Leontina: Gissi;
7. Neri Ave: Liscia;
8. Di Nisio Lia: Carpineto Sinello;
9. Cupaiolo Lilia: Fraine;
10. Vescovi Giovannina Rosa: Dogliola;
11. Bighetti Carla Maria: Rosello.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura ed a quelli dei Comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 18 gennaio 1952

Il prefetto: CASO

(746)

GIGLIETTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.